

patibile con le esigenze ambientali, e quindi si può anche decidere la cosiddetta alternativa zero, fatto salvo che, se non si decide questo, in quella fase l'autorità ambientale è tenuta a dettare quelle indicazioni e prescrizioni che possono suggerire una definizione del progetto finale atta a ricevere gli atti di consenso. In qualche modo noi facciamo in modo che l'esame del progetto definitivo diventi una sorta di esame di conformità rispetto alle indicazioni, alle discussioni e al confronto che è avvenuto nella fase preliminare stessa. Tutto questo è molto importante e giusto e credo che vada valorizzato.

Rispetto a questa impostazione noi dobbiamo rendere coerenti, tenendo presenti le esigenze di un rapido esame dell'Assemblea, tutte le norme presenti nel testo e fare in modo che questa impostazione sia coerentemente rappresentata da tutta la procedura. Vorrei fare un esempio. Nel comma 6 dell'articolo 7 si stabilisce che il Ministero dei beni culturali può definire in senso negativo la conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, opponendo le questioni fondamentali rappresentate dagli elementi di vincolo (*ex legge 1089 e ex legge 1497*). È cosa giusta in sé, ma è cosa tanto più giusta se viene fatta, come secondo me è necessario, nella fase preliminare rispetto a quello che oggi il testo prevede possa essere fatto sul progetto definitivo. Credo che da questo punto di vista vada compiuto un ragionamento e vada modificato il testo.

Così come credo che un ragionamento possa essere svolto in relazione ai tempi della procedura, che sono stati immaginati per incentivare la realizzazione della fase di *scoping*, con tempi più abbreviati per coloro che accedono a tale fase preliminare di esame; credo, comunque, che, sulla base delle stesse discussioni che non riprendo ma che hanno riguardato il provvedimento precedente, sia utile un'ulteriore riflessione da parte del Comitato dei nove in aula sulla questione dei tempi nel suo complesso per far sì che l'esigenza della rapidità nella definizione della pro-

cedura, utile e necessaria per la conclusione positiva della procedura stessa, sia tenuta presente.

Aggiungo una considerazione su una questione che riguarda le competenze dei diversi settori della pubblica amministrazione in rapporto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Avevamo tre strade possibili: in primo luogo, decidere che la procedura di valutazione d'impatto ambientale fosse affidata ad un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione, ad una sorta di soggetto indipendente; in secondo luogo, che fosse la stessa amministrazione proponente ad introiettare all'interno della progettazione e della definizione delle autorizzazioni anche lo studio e la valutazione d'impatto ambientale; abbiamo infine compiuto la scelta, che ritengo giusta, di affidare al Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda le opere di interesse statale, il ruolo di autorità ambientale chiamata a definire la procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Credo, però, che sia stato giusto affermare nel testo (ritengo peraltro che si potrebbe anche andare più in là) che il ruolo forte del Ministero dell'ambiente deve essere comunque temperato con la soluzione positiva dei problemi che questa scelta comporta. Per esempio, nel caso in cui vi sia dissenso con l'amministrazione statale proponente il progetto, è evidente che il Ministero dell'ambiente deve conservare la sua competenza per concludere l'iter di valutazione d'impatto ambientale; inoltre, naturalmente, a mio avviso, nel momento in cui si consuma un dissenso tra due amministrazioni centrali dello Stato, deve essere il Consiglio dei ministri, e comunque l'autorità collegiale da cui ambedue le amministrazioni traggono legittimità, a dirimere la questione.

Abbiamo affermato ciò in linea di principio nel testo e credo che al riguardo sia necessario continuare a riflettere per capire se non sia utile che l'amministrazione procedente possa invocare il giudizio del Consiglio dei ministri qualora il dissenso si manifesti. Si tratta, infatti, di una questione importante. Ritengo, inol-

tre, necessario un ulteriore approfondimento su un altro aspetto contenuto nel provvedimento relativamente alla valutazione d'impatto ambientale per i progetti e i programmi. È giusto che il testo affermi la possibilità di disciplinare per via normativa anche attraverso uno strumento amministrativo, questa pratica che è assolutamente importante; tuttavia, è indispensabile riflettere sul fatto che i principi della valutazione d'impatto ambientale sul singolo progetto o su un piano e un programma comportano ovviamente differenze. Penso, per esempio, che sia difficile immaginare che la procedura per un programma o un piano di carattere territoriale possa concludersi con un'autorizzazione: ritengo infatti che possano essere altri gli strumenti di dialogo tra le diverse amministrazioni; in ogni caso, è positivo che questa parte sia prevista dal testo; inoltre può prefigurarsi una direttiva comunitaria ancora da definirsi.

Concludo osservando che non mancherà il nostro contributo per portare fino ad un'approvazione rapida il testo in esame: ritengo che ciò sia importante, anche perché (al riguardo introduco l'unica rapidissima valutazione di carattere politico) abbiamo discusso nel corso dei mesi passati anche su impostazioni provenienti da banchi del Parlamento diversi da questo per le quali, in nome della semplificazione e dell'accelerazione, si tende, come suol dirsi, « a buttar via il bambino con l'acqua sporca », quindi a consentire che, in nome del giusto ed indispensabile processo di modernizzazione anche infrastrutturale del nostro paese, si faccia strame delle necessarie cautele e procedure di programmazione, pianificazione, valutazione d'impatto ambientale e quant'altro.

Credo che abbiamo condotto giustamente quella battaglia e che dovremo continuare a condurla sapendo anche che, tanto più efficace essa sarà, tanto più riempiremo la legislazione ambientale di contenuti che la rendano flessibile, che la rendano davvero capace di affrontare e risolvere i problemi nel rispetto dei valori fondamentali dell'ambiente e del territorio

e che, quindi, costituiscano strumenti effettivi di governo del territorio stesso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri colleghi iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5100)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Turroni.

SAURO TURRONI, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

WILLER BORDON, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, apprezzate le circostanze, come si suol dire in questi casi, la mia replica sarà molto breve, anche perché mi riconosco in molte delle riflessioni svolte sia dal relatore sia dall'onorevole Zagatti. In particolare, desidero riassumere tre concetti. Innanzitutto, l'urgenza e l'importanza che il provvedimento diventi legge dello Stato. Il relatore ha ricordato gli elementi che oggi, anche a livello europeo, ci richiedono una rapida approvazione del provvedimento. La seconda riflessione riguarda un'esigenza che anch'io sento come indispensabile, seppure nelle differenze di accenti tra il relatore e l'onorevole Zagatti: un raccordo tra la diversa normativa che proprio oggi casualmente abbiamo discusso, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la valutazione di impatto ambientale. È necessario, ripeto, il massimo di raccordo possibile perché si raggiungano entrambi gli obiettivi che anche il collega Bassanini, poco fa, ricordava. Mi riferisco all'equilibrio tra quelli che uso definire i due interessi legittimi che interferiscono sul territorio: l'interesse cosiddetto ristretto, di una parte della comunità, o anche del singolo cittadino quando esprime interessi legittimi, e quello che definisco l'interesse diffuso, vale a dire dell'insieme della collet-

tività che si esprime in generale su temi di interesse pubblico e, in particolare, sulle questioni che riguardano la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Credo che, da questo punto di vista, sapremo raggiungere tale equilibrio anche nel raccordo e nel coordinamento dei diversi provvedimenti legislativi.

Allo stesso tempo, ritengo che uno degli obiettivi ai quali dobbiamo tendere non è tanto raggiungere la piena trasparenza dei procedimenti, che significa anche la piena assunzione di responsabilità del sistema elettivo, ma anche tempi che siano non solo ragionevolmente brevi — è persino superfluo dirlo — ma soprattutto certi. Ho avuto modo mille volte di dire che il sistema complessivo, dal singolo cittadino al sistema imprenditoriale, può sopportare anche tempi più o meno lunghi, perché sono comunque prevedibili, ma ciò che non è in grado di sopportare è l'incertezza assoluta dei tempi. Quindi: tempi dei procedimenti possibilmente ragionevolmente brevi, ma soprattutto certi e trasparenti. Le suddette questioni portano il Governo a richiedere l'accelerazione, per quanto possibile, della discussione, ma ciò non significa non avere la possibilità di una valutazione complessiva. Dicevo che, da una parte, il Governo chiede che il provvedimento diventi rapidamente legge dello Stato e, dall'altra, è disponibile all'interno di questo equilibrio a considerare i possibili aggiustamenti o miglioramenti che, senza stravolgere l'impianto della legge, dovrebbero portare a quello che mi sembra essere un generale e medesimo obiettivo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4349 — Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (approvato dal Senato) (7209) (ore 20,29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 7209)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti.

I Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 9 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici re-

pubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A. C. 7209)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzoni.

FABIO CALZAVARA. Manca il Governo!

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 20,40.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PAOLO ARMAROLI. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, la seduta si è protratta oltre ogni ragionevole previsione e presumevo che per la discussione del provvedimento posto al quinto punto all'ordine del giorno fosse presente almeno il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. È qui, è arrivato il sottosegretario Montecchi!

PAOLO ARMAROLI. Ne prendo atto e l'onorevole Montecchi ha tutta la mia stima e solidarietà, anche vista l'ora, ma desidero ricordare che il Governo Amato ha il record di sottosegretari in questa legislatura, anzi, per la precisione erano 57 e poi il Governo ha ritenuto di aumentarne il numero di un'unità, af-

finché non si sentissero soli. Siamo così arrivati a 58 e per la discussione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno non c'era nessun sottosegretario presente.

PRESIDENTE. Siamo sull'ordine dei lavori, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Presumo che l'ottimo sottosegretario Montecchi sia qui in sostituzione di un sottosegretario che non è venuto. Questa è una forma di scarso rispetto per il Parlamento. Poiché non è la prima volta che episodi del genere si verificano, è veramente scandaloso che all'ultimo momento si trovi la solita — e ne dico bene — onorevole Montecchi come tappabuchi del sottosegretario competente (si fa per dire).

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Cambi la parola « tappabuchi »!

PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi è sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e quindi è un rapporto quasi usuale...

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Un rapporto d'amore!

PRESIDENTE. Semmai sono i colleghi presenti che hanno atteso ma, essendo stata una giornata piuttosto laboriosa, ci sarà stata sicuramente qualche difficoltà. Cerchiamo di non polemizzare.

Il relatore, onorevole Pezzoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCO PEZZONI, *Relatore*. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento molto importante già approvato dal Senato e che attende l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea della Camera. La Commissione esteri lo ha analizzato e quasi all'unanimità ne raccomanda l'urgente approvazione. Il disegno di legge propone un finanziamento integrativo al centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste, un

contributo integrativo che nei tre articoli del disegno di legge viene così specificato: 6 miliardi 700 milioni di lire per l'anno 2000, 10 miliardi di lire per l'anno 2001, 13 miliardi 300 milioni di lire a decorrere dall'anno 2002.

Questo contributo integrativo si rende urgente ed indispensabile perché il centro internazionale di Trieste è un centro sovranazionale pubblico di assoluta eccellenza che è stato costituito nel 1986. L'anno successivo ha cominciato ad operare; può contare su due laboratori fondamentali come quello di Trieste e di Nuova Delhi e su oltre 30 centri affiliati di altrettanti paesi. È un organismo sovranazionale specializzato nella ricerca scientifica e tecnologica che vede Trieste quale sede della direzione generale che rappresenta un polo di attrazione a livello mondiale di organismi consimili. Tanto è vero che recentemente (ritengo sia utile sottolinearlo ed aggiungerlo alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge) si è registrata una novità: come magnete di attrazione internazionale, Trieste è stata recentemente designata come sede del segretariato della giunta interaccademica mondiale; si tratta di un organismo che raccoglie ben 80 accademie scientifiche sparse in altrettanti paesi del mondo. Infatti, dal 1987 ad oggi, il centro di Trieste ha acquisito un'enorme credibilità internazionale. Innanzitutto, possiamo dire che si tratta dell'unico centro mondiale sovranazionale che fa da ponte con i paesi in via di sviluppo; inoltre, non siamo di fronte ad un centro privato, ma ad un organismo pubblico che rappresenta ben 43 paesi, oltre a 19 nazioni che debbono ancora perfezionare la loro adesione. Esso ha finanziato in questi anni la formazione di centinaia e centinaia di scienziati e, tuttora, rappresenta un polo pubblico a livello sovranazionale di eccellenza per quanto riguarda settori strategici della ricerca: dal settore delle biotecnologie a quello dei cibi modificati geneticamente, alla ricerca di terapie per virus come l'HIV e della cura più efficace per

la malaria ed altre malattie che ancora affliggono i paesi in via di sviluppo e le popolazioni del sud del mondo.

Per i motivi esposti, è importante che l'Italia — che ospita la direzione generale ed uno dei due laboratori (l'altro si trova, appunto, a Nuova Delhi) — si faccia carico del finanziamento aggiuntivo. Infatti, gli altri partner possono finora garantire il 20 per cento del finanziamento complessivo; l'80 per cento ricade sull'Italia e sull'India.

Signor Presidente, rinvio il tutto alla relazione che accompagna il disegno di legge, ma vorrei sottolineare un punto estremamente delicato: quel centro pubblico che ha bisogno urgente di un rifinanziamento da parte dell'Italia può dare garanzie al nostro paese, all'Europa e all'opinione pubblica mondiale che le ricerche estremamente interessanti ed avanzate che sono condotte soprattutto su due settori importanti (i cibi transgenici e l'ingegneria genetica) rispondono o meno a criteri internazionali, trasparenti ed efficaci, nonché alle normative italiane ed internazionali di controllo, a cui tiene tanta parte dell'opinione pubblica italiana ed europea? Ebbene, è importante segnalare che quel centro è andato acquisendo sempre più una credibilità internazionale, proprio in quei settori che richiedono una forma elevata di controllo pubblico e di garanzie democratiche da parte dei Parlamenti; mi riferisco a garanzie certe prima di passare alla produzione.

Basti dire che dal 1991 il centro ICGEB di Trieste partecipa alla pubblicazione del codice volontario di condotta per il rilascio ambientale di organismi geneticamente modificati, preparato da un gruppo di agenzie delle Nazioni Unite comprendenti l'UNEP, la FAO e l'UNIDO, nonché l'Organizzazione mondiale della sanità; inoltre, dal 1997 ha aperto un sito Internet (la *Biosafety Web Page*); infine, il centro di Trieste ha partecipato all'implementazione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Attualmente, il centro di Trieste svolge — nell'ambito di una convenzione siglata con il Ministero dell'ambiente — un ser-

vizio di informazione e approfondimento scientifico per il personale addetto alla valutazione dei rischi da organismi geneticamente modificati. Non solo, questo centro è diventato sempre più utile anche come strumento tecnico-scientifico di supporto per una convenzione internazionale assai importante: la convenzione di controllo sulle armi biologiche. È diventato, quindi, anche un centro di consulenza a livello internazionale per la biosicurezza nelle attività di cooperazione previste dalla convenzione per la messa al bando delle armi biologiche.

Recentemente, è stata realizzata presso il centro di Trieste un'unità per il trasferimento delle biotecnologie che ha come obiettivo quello di favorire il trasferimento dei brevetti e delle ricerche a società e potenziali imprenditori dei paesi membri, per fornire loro le conoscenze necessarie per dare vita alla produzione *in loco* di prodotti derivanti dalle biotecnologie. Anche a tale proposito ribadisco l'impegno assunto dal Governo al Senato in materia di garanzie. Al Senato, cioè, si è richiesto esplicitamente che il Governo italiano chieda annualmente un rapporto al centro di Trieste sulle sue attività, allo scopo di assicurare che tali attività di ricerca rispettino le leggi italiane ed internazionali sull'ingegneria genetica e sulle biotecnologie. Si deve inoltre garantire che vi sia una relazione sulle attività di ricerca svolte nell'altro importante laboratorio, quello di Nuova Delhi, specializzato nelle ricerche sui cibi transgenici. Vi è dunque l'impegno ad assicurare che tutte queste ricerche siano conformi alle leggi italiane ed ai trattati internazionali, in particolare alla Convenzione di Rio del 1992 sulle biodiversità.

Il rapporto che il centro di Trieste dovrà fornire annualmente consentirà anche un salto di qualità nel ruolo che i Parlamenti devono svolgere in merito ad una scelta che è etica e politica insieme, ossia la risposta al quesito: chi decide che la ricerca si trasformi in prodotti e diventi oggetto di mercato? Credo che questa

scelta richieda un coinvolgimento di responsabilità dei Parlamenti e dei Governi, a tutela delle loro popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Calzavara.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, mi si consenta di stigmatizzare il vuoto governativo di dieci minuti fa, che noi abbiamo pazientemente sopportato, non tanto per il Governo, quanto per l'urgenza del provvedimento. Speravo, anzi, che il ministro Bordon, essendo triestino di origine, fosse maggiormente interessato a questo provvedimento, che riguarda proprio un centro importante di Trieste: purtroppo, lo abbiamo visto fuggire...

PRESIDENTE. Si vede che non è campanilista!

FABIO CALZAVARA. Emergenza e urgenza le ho sentite nominare più volte in quest'aula a proposito di provvedimenti che abbiamo esaminato oggi. Anche in questo provvedimento, come nei precedenti, l'urgenza richiama l'emergenza, quindi anche l'improvvisazione e la deroga rispetto alle regole ed alla prassi democratica della discussione e della chiara legislazione. Voglio far riferimento — mi si consenta — anche al progetto di legge precedente, sul quale non sono potuto intervenire, quello recante disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, perché anch'esso presenta risvolti di urgenza e di improvvisazione che considero assolutamente negativi. A proposito di tale provvedimento, considero inaccettabili le intromissioni di una legge statale in competenze esclusive di una regione, in questo

caso la Sicilia. I lavori pubblici previsti vengono attuati in deroga a norme di contabilità e di contratti. Queste spese sottrarranno fondi precedentemente stanziati per la realizzazione di altre opere pubbliche. Le opere pubbliche che andiamo a finanziare sono volte all'abbellimento dell'arredo urbano, cosa che non dovrebbe competere allo Stato, ma agli enti locali.

Tali questioni le ritroviamo anche nel provvedimento al nostro esame che è stato dichiarato urgente, ma che è stato in discussione al Senato per quasi un anno (per la precisione, poco più di undici mesi). La discussione è giustificabile perché il provvedimento riguarda non solo questioni quali i posti di lavoro, di importanza politica mondiale, ma anche le biotecnologie ed i cibi transgenici. Questo è un settore nel quale, purtroppo, registriamo un criminale ritardo, in qualche caso — ne spiegherò in seguito i motivi —, perché di fronte ad alcuni benefici, gli elementi negativi a breve termine sono stati superiori: dobbiamo ancora valutare gli effetti a medio e lungo termine. Pertanto, è bene mobilitarci e discutere di questo importante settore che riguarda il nostro futuro alimentare, una delle maggiori cause di benessere o malessere di noi cittadini.

Grazie a questa politica affrettata e alla mancata discussione democratica, le biotecnologie hanno arricchito, di fatto, pochi potentati economici e, in particolare, le industrie multinazionali che ora premono per poter continuare non solo a guadagnare, ma anche a consolidare una posizione di potere. Infatti, sappiamo benissimo che il settore alimentare rappresenta luogo di potere politico di notevole rilevanza: di ciò non dobbiamo dimenticarci neanche quando tuteliamo interessi vicino a noi (Trieste mi è vicina non solo in senso geografico).

Questo provvedimento deve essere analizzato con senso critico. Esprimo le perplessità della Lega nord Padania su di esso, nonostante sia stato modificato e sia stato approvato un ordine del giorno che prevede un certo tipo di relazioni. Il

provvedimento affronta il problema della ricerca, ma vorrei svolgere alcune osservazioni critiche sull'atto costitutivo del centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste. In realtà, di ricerca se ne prevede ben poca. La premessa dell'atto costitutivo stabilisce che: «È riconosciuta la necessità di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici dell'ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano. È riconosciuto l'importante ruolo che un centro internazionale può svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e della biotecnologia allo sviluppo». Questo preambolo non parla di ricerca, ma di applicazione.

L'articolo 1 recita: «Un centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è istituito, come organizzazione internazionale, comprendendo un centro e una rete di centri affiliati a livello nazionale, sovraregionale e regionale. Gli scopi di questo centro sono: a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici dell'ingegneria genetica e della biotecnologia, in particolare nei paesi in via di sviluppo...». Da un lato, i paesi in via di sviluppo hanno avuto benefici, dall'altro, hanno visto disperdere i vantaggi della piccola economia locale; la loro popolazione è stata costretta all'inurbamento e all'abbandono dell'agricoltura tradizionale. Ciò sta accadendo in tutto il mondo e le nuove tecniche, oltre alle industrie e al grande capitale, purtroppo, favoriscono anche la dispersione di un grande patrimonio di risorse umane causando la diminuzione delle tipologie di vegetali e impoverendo, in tal modo, tutto il mondo, non solo i paesi in via di sviluppo.

Per brevità tralascio alcune osservazioni e prendo in esame l'articolo 3 dello statuto. Ci si aspetterebbe di trovare la parola «ricerca» nel nome di un centro di questo tipo; essa, invece, non compare, se non indirettamente, nei nomi di altri organismi controllati dal Centro di Trieste. La parola «ricerca» compare invece in grande evidenza alla lettera *i*) dell'ar-

articolo 3, là dove si dice che si devono mantenere stretti contatti con l'industria. Tutto ciò, purtroppo, rafforza il senso economico di questo ente che, a nostro avviso, dovrebbe avere un carattere di ricerca che, come ricordava anche il relatore, non emerge da questo statuto. Evidenzio un'altra perplessità in relazione all'articolo 7 che al secondo capoverso recita: « I membri del consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei membri è tale che non più di un terzo di essi sia rieletto ciascuna volta ». L'enunciato, secondo me, è ambiguo perché può essere inteso come una proroga della durata in carica della maggioranza dei componenti; vorrei chiedere spiegazioni e rassicurazioni nel merito.

Nel terzo paragrafo dell'articolo 10 si legge: « lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale mettendo a disposizione del Centro le infrastrutture necessarie, nonché un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento ». È evidente che ciò costituisce una premessa affinché lo Stato italiano abbia una parte principale nel finanziamento del Centro, anche se si prevede che i contributi non aumentino nel tempo. Tuttavia, contraddicendo allo spirito di questo enunciato, nel testo si prevede che i finanziamenti siano raddoppiati. Comprendiamo l'esigenza di contribuire anche per i paesi che non sono in grado di pagare le loro quote, ma chiediamo una maggiore chiarezza al riguardo perché tutto ciò non possa essere inteso come un ripianamento di deficit pregressi o un finanziamento extra statutario o *extra legem*.

Un'altra osservazione riguarda il terzo capoverso dell'articolo 14 in cui si sottolinea che la politica del Centro è quella di ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e della biotecnologia messi a punto attraverso progetti del Centro. Dispiace ancora una volta sottolineare che questa previsione rafforza il senso industriale e commerciale del Centro. Il brevetto di tali studi

contribuisce enormemente a tutto l'impianto di sfruttamento che impoverisce i prodotti naturali e le microeconomie locali basate sulla ricchezza delle diversità.

L'articolo 18, ultimo capoverso, prevede che, in caso di disavanzo, quest'ultimo verrà sanato dai membri esistenti nella stessa proporzione del loro contributo. Ciò evidenzia come, con l'impegno italiano in questo campo, dobbiamo esigere una relazione, nonché un confronto e dei programmi da valutare e da sottoporre al Parlamento, come emerge in modo esplicito da questa componente indispensabile per avere una partecipazione e soprattutto un controllo sull'organismo in questione.

La Lega nord si è sempre espressa per la ricchezza delle colture locali e dell'ambiente ed anche in questo caso chiediamo una maggiore attenzione ed una maggiore comprensione per quanto riguarda il rispetto di questi temi, che attengono alla natura. Noi non vogliamo andare contro la natura, perché tutto ciò che è contro quest'ultima non può essere accettato acriticamente ma deve essere valutato con molta attenzione, altrimenti creeremo un mondo peggiore in tutti i sensi, soprattutto in questo campo nel quale andiamo a toccare il settore dell'alimentazione, dei tanti popoli oppressi dalle economie e dalle finanze dei paesi ricchi, dei quali anche il nostro fa parte.

Ritengo quindi che, come minimo, dovrà essere approvato l'ordine del giorno — ed anzi mi riservo di apportare ulteriori modifiche restrittive — e solo in quel caso la Lega nord si asterrà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. In primo luogo anche a me è dispiaciuto veder andar via il ministro Bordon; evidentemente, dato che egli non viene più eletto a Trieste, non avvertiva il problema. Ringrazio invece il sottosegretario Ranieri, il quale è accorso in aula, perché proprio l'assenza del Governo rischiava di far slittare ulteriormente l'esame del provve-

dimento che, al di là del fatto che riguarda un centro esistente a Trieste, riveste un'importanza eccezionale, perché se non sarà approvato entro il mese di settembre, quel centro si fermerà; peraltro, non si fermerà solo la sede di Trieste, ma anche il centro generale e quindi anche l'istituto di Nuova Delhi.

L'emergenza questa volta è reale ed il ritardo, una volta tanto, non è dovuto solo al Governo, ma ai molti mesi trascorsi al Senato che indubbiamente hanno ritardato l'approvazione del provvedimento che, come dicevo, permetterà al centro di continuare a svolgere una funzione a mio avviso importantissima.

Conosciamo quale sia il problema nella fame del mondo e sappiamo che questo tipo di lavoro può, in qualche modo, sopperire a talune esigenze, non creando la superbanana o la supermelanzana, ma intervenendo dove l'agricoltura non esiste o è molto povera o dove dovremmo sostituire la coltura locale del papavero con qualcosa di più utile, importante e sano.

Da questo punto di vista il centro svolge una funzione importantissima ed esso stesso ha chiesto il controllo, perché quando si è parlato dell'ordine del giorno del Senato il direttore del centro era felicissimo di poter avere quel tipo di controllo, che gli consentirà un rapporto più chiaro e trasparente con il Governo e lo Stato italiano, ma anche con gli altri Governi di cui fanno parte i consigli. Vi sono un consiglio di amministrazione ed un consiglio scientifico di cui — va ricordato — fanno parte quattro o cinque premi Nobel non « occidentalizzati », non presi dalle supernazionali o dalle multinazionali, ma che vivono il problema in maniera diversa.

Non c'è da scandalizzarsi che si parli di ricadute industriali e di brevetti. Da una parte, infatti, ci scandalizziamo di dover erogare troppi soldi per far funzionare il centro ma, dall'altra, vorremmo rifiutare la possibilità di avere una ricaduta economica che ne permetta l'attività. Non c'è affatto da scandalizzarsi di questo. Ben venga questo tipo di brevetti; in

queste mani siamo più sicuri relativamente a quanto potrà succedere, nel bene o nel male.

Auspicio che il provvedimento in esame possa essere votato ed approvato già nel corso di questa settimana, annuncio che i deputati del gruppo di Forza Italia e dell'intero Polo delle libertà condividono il contenuto del provvedimento stesso, uno dei pochi sui quali finalmente il Governo si è espresso in maniera giusta.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 settembre 2000, alle 9:

1. — Informativa urgente del Governo sull'aggressione al professor Luis Marsiglia.

2. — Interrogazioni.

(ore 11)

3. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo (Doc. IV-*quater*, n. 148).

— *Relatore:* Carmelo Carrara.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo (Doc. IV-*quater*, n. 149).

— *Relatore:* Carmelo Carrara.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale:*

POLI BORTONE; MIGLIORI; VOLONTÈ ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONTENTO ed altri; SODA ed altri; FONTAN ed altri; MARIO PEPE ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NOVELLI; PAISSAN ed altri; CREMA ed altri; FINI ed altri; GARRA ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; ZELLER ed altri; CAVERI; FOLLINI ed altri; BERTINOTTI ed altri; BIANCHI CLERICI ed altri: Ordinamento federale della Repubblica (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376).

— *Relatori: per la maggioranza, Soda, per i profili inerenti all'ordinamento regionale, e Cerulli Irelli, per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni; Fontan, di minoranza.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4336 — Misure in materia fiscale (*Approvato dal Senato*) (7184).

— *Relatore: Targetti.*

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

POZZA TASCA; SIMEONE ed altri; COLA; CARLI ed altri; GIOVANARDI ed altri; CAVALIERE ed altri; MAGGI ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GALLETTI; CARLESÌ; PEZZOLI: Disposizioni relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo, dei locali e dei circoli di intrattenimento (262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850).

— *Relatori: Saonara, per la maggioranza; Giovanardi, di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4349 — Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (*Approvato dal Senato*) (7209).

— *Relatore: Pezzoni.*

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4542 — Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (7170).

— *Relatore: Di Bisceglie.*

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4375 — Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (*Approvato dal Senato*) (7186).

— *Relatore: Cerulli Irelli.*

10. — Informativa urgente del Governo sugli episodi di violenza avvenuti a Venezia a conclusione della manifestazione della Lega Nord.

La seduta termina alle 21,15.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO
FERDINANDO TARGETTI SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 7184

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore.*
Con l'articolo 34 viene ridisciplinato il trattamento fiscale dei redditi da lavoro

dependente prestato all'estero in paesi senza convenzioni di reciprocità fiscale. La stabile organizzazione all'estero non è abilitata ad avere credito di imposta. I lavoratori vengono così ad essere tassati due volte sul loro reddito reale. Con questa norma i lavoratori saranno tassati in Italia su un reddito convenzionale che si presume abbiano percepito all'estero. Questo reddito è minore di quello percepito, sul quale però grava anche l'imposta estera.

L'articolo 37 esclude dall'IRPEG i fondi pubblici di agevolazione istituiti e regolati da leggi dello Stato.

Con l'articolo 38 si attuano nuove disposizioni circa il trattamento fiscale riservato ai cittadini di Campione d'Italia rivedendo le modalità di calcolo del « tasso di cambio perequato » che tenga conto del maggior costo della vita in un'area economica in cui le transazioni avvengono in franchi svizzeri. L'agevolazione riguarda i redditi fino a 200.000 franchi (si noti che si tratta di redditi e non di redditieri, quindi vale per tutti i contribuenti fino a quell'ammontare).

Il pacchetto sport e cultura consta degli articoli seguenti.

L'articolo 35 opera numerose correzioni alla disciplina attuale al fine di favorire lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico. Viene elevato da uno a due milioni il limite di detraibilità attualmente previsto per le erogazioni in denaro a favore di tali società. Oltre alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spese non concorrono a formare il reddito tassabile anche i compensi erogati in relazione alle attività sportive dilettantistiche del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. La soglia di completa esenzione dall'IRPEF per atleti ed arbitri passa da 6 a 10 milioni di lire. Restano comunque sempre esclusi dalla base imponibile i rimborsi delle spese di trasferta documentate se in relazione ad un evento sportivo che ha avuto luogo al di fuori dal territorio comunale.

L'articolo 36 prevede la deducibilità dal reddito di impresa di erogazioni liberali, per la realizzazione di progetti cul-

turali compiuti da Stato, regioni, enti territoriali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute. È una agevolazione che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla normativa vigente che prevede l'esenzione fiscale nella misura del 2 per cento del fatturato di impresa e a favore di ONLUS.

L'articolo 36 prevede che enti e progetti siano definiti dal Ministero dei beni culturali di intesa con la conferenza Stato-regioni. Il ministero ha a disposizione una certa somma annua a copertura della perdita di gettito conseguente a tale agevolazione. Il dibattito in Commissione è stato ampio, come meritava una norma importante come questa che pone l'Italia su un terreno analogo a quello di molti paesi fiscalmente avanzati. Gli interventi di esponenti di maggioranza e opposizione hanno messo in evidenza problemi che forse non sono stati adeguatamente risolti dal lavoro emendativo. È mia convinzione che qualche ulteriore miglioramento del testo potrebbe avvenire in Assemblea.

Il capo II tratta di IVA e imposte indirette. Quanto alla prima, l'articolo 39 contiene disposizioni di coordinamento formale. L'articolo 41 disciplina l'IVA nel settore dell'oro; l'articolo 43 nel settore delle scommesse sulle corse dei cavalli; l'articolo 44 nel settore delle vendite all'asta delle opere d'arte e dei beni d'occasione; l'articolo 47 nel settore delle strutture alberghiere; l'articolo 48 abbassa l'IVA sui prodotti omeopatici dal 20 al 10 per cento; l'articolo 53 introduce agevolazioni fiscali per la diffusione delle opere editoriali e dotazioni informatiche cedute gratuitamente alle scuole e agli istituti di prevenzione e pena, in quanto tali donazioni sono equiparate ai fini IVA ai beni distrutti.

La Commissione è intervenuta sugli articoli seguenti. Ha inserito un articolo (40) che chiarisce che gli avanzi di gestione del Conai, ente statuito con il decreto Ronchi per il recupero e il riciclaggio di imballaggi, non è sottoposto ad imposizione fiscale. L'articolo 42 stabilisce che l'aliquota dell'IVA sulla refezione scolastica effettuata anche alle scuole ma-

terne. Infine l'articolo 49 tratta di agevolazioni su veicoli acquistati da soggetti portatori di handicap o dai loro famigliari (IVA del 4 per cento su autoveicoli ed estensione della agevolazione ai motori diesel fino a 2800 di cilindrata). La norma si ripromette due obiettivi. Il primo di eliminare il disallineamento della normativa IRPEF e IVA in materia di agevolazioni sull'acquisto di veicoli per i disabili. Il secondo di ampliare il novero dei veicoli (poltrone mobili, servoscale eccetera) a cui applicare l'IVA agevolata. Questo articolo va integrato con l'articolo 96 che offre agevolazioni al settore del volontariato, ampliando la dotazione di un fondo (10 miliardi nel 2000 e 15 nel 2001) destinato alle associazioni di volontariato che acquistano beni strumentali e mezzi di accompagnamento dei portatori di handicap e destinato a compensare l'IVA (20 per cento) sull'acquisto di detti beni. Un emendamento del relatore in Commissione ha identificato i beneficiari oltre che nelle associazioni di volontariato anche nelle ONLUS.

Con un emendamento del relatore la Commissione ha aggiunto tre articoli (50, 51 e 52): uno che stabilisce che la cessione a favore dei comuni di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione non è soggetta a IVA; un altro volto a ridurre l'aggravio per le società di *leasing* delle eccedenze del credito IVA attraverso la trimestralizzazione dei rimborsi; il terzo relativo all'IVA infragruppo. Con il collegato dell'anno scorso una società facente parte di un gruppo bancario o assicurativo non era tenuta ad applicare l'IVA alle prestazioni di servizi offerte alle banche del gruppo medesimo solo qualora le prestazioni fossero esclusivamente offerte a società del gruppo. Con questo articolo viene a decadere l'esclusività e ad ampliarsi quindi la portata della norma.

Con l'articolo 54 si sono prorogati i termini per il godimento dei benefici a favore delle zone terremotate dell'Umbria e Marche.

Nell'ambito delle norme in materia di altre imposte indirette, alcune riguardano

le imposte di bollo, tasse di concessione governativa, accise, tasse di circolazione e imposte di registro.

L'articolo 55, comma 3 prevede, modificando la cosiddetta legge « Bassanini », l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie relative ai documenti personali. L'articolo prevede poi altri casi di esenzione di detta imposta. La tassa di concessione governativa sui passaporti è dovuta solo per il rilascio del passaporto, mentre la tassa annuale è dovuta solo per l'espatrio verso pesi extra Unione europea. Nell'articolo 56 la Commissione ha esteso i collegamenti telematici ai rivenditori di generi di monopolio collocati all'interno dei palazzi di giustizia.

Con l'articolo 57 si attua la soppressione delle tasse per il ricorso al Presidente della Repubblica e al Consiglio di Stato.

L'articolo 58 prevede l'applicazione della accisa agevolata (10 per cento di quella normale) per GPL utilizzato negli impianti centralizzati per uso industriale e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti ad uso pubblico.

Con l'articolo 59 si sospende la riscossione dei diritti di accisa sugli alcoli nei confronti di un produttore che ha subito il furto degli alcoli medesimi. La Commissione ha chiarito che l'abbuono di imposta è concesso anche se ladri restano ignoti.

L'articolo 60 consente di riconoscere misure compensative degli aumenti di accise decisi in applicazione della cosiddetta « carbon tax » anche alle reti di teleriscaldamento e agli impianti alimentati da energia geotermica. Inoltre non è soggetta ad imposizione l'energia prodotta nei territori montani da piccoli generatori.

L'articolo 61 contiene una serie di disposizioni a favore del settore dell'autotrasporto. In particolare la tassa di circolazione sui rimorchi per camion e trattori è notevolmente ridotta per importi che variano secondo il tonnellaggio.

L'articolo 63 esenta quasi dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli d'epoca (con più di 30 anni

di anzianità o con età compresa tra 20 e 30 se certificati dall'ASI): la tassa sul passaggio di proprietà si limiterà a 100.000 lire (50.000 per le moto); e il bollo a 50.000 (20.000 per le moto).

L'articolo 66 prevede che per godere della aliquota agevolata per l'acquisto di abitazioni non di lusso da parte delle famiglie del personale delle Forze armate e della Polizia non sia richiesta la condizione di residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa.

L'articolo 67 dispone l'esenzione di imposte e tasse dei trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dalla Associazione mutilati alla « Fondazione associazione nazionale mutilati ».

Con l'articolo 68 slitta da 20 a 30 giorni il termine di scadenza per il versamento della imposta di registro sugli immobili. La Commissione ha introdotto un articolo aggiuntivo, 65, che disciplina il passaggio di rivenditori di generi di monopolio di seconda categoria alla prima.

Importante notare l'articolo 64, che modifica il sistema di tassazione e delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati che, al più tardi dal 2001 dovrebbero aumentare in media di 50 lire al pacchetto. Queste misure avrebbero dovuto assicurare, nel testo giuntoci dal Senato, entrate annue non inferiori a 135 miliardi. La Commissione è intervenuta ampliando l'ammontare a 150 miliardi per finanziare l'emendamento all'articolo 30 di cui si è detto.

Il Capo III è dedicato all'accertamento, notificazione, riscossioni, compensazioni, contenzioso e funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

Gli articoli 69, 70 e 71 mirano allo snellimento del processo amministrativo di accertamento e ad incoraggiare l'adeguamento spontaneo dei contribuenti alle risultanze degli studi di settore.

L'articolo 72 istituisce controlli automatici ogni due anni nei confronti dei contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi di lire.

Gli articoli 73 e 75 riguardano la cessazione dell'attività della Società esattorie vacanti e l'individuazione delle im-

poste e tasse da rimborsare con procedura automatizzata. L'articolo 73 attribuisce agli enti locali la facoltà a titolo oneroso di cedere a terzi i propri crediti tributari.

L'articolo 74 riguarda le attribuzioni e modificazioni delle rendite catastali. La legge finanziaria dell'anno scorso aveva lasciato la materia lacunosa, soggetta a difficoltà interpretative e foriera di contenzioso. L'articolo 61, integrato in Commissione da un emendamento, ha chiarito quanto segue: fino alla data della notifica al contribuente della avvenuta attribuzione o modificazione della rendita catastale, notifica che non è sufficiente che sia effettuata all'albo pretorio, ma che deve essere effettuata al contribuente direttamente, il contribuente non deve sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale; dal 1° gennaio 2000 la maggiore imposta derivante dalla modifica della rendita catastale è dovuta solo per il periodo successivo alla notifica; e ciò questo vale anche per modifiche avvenute e notificate prima del 31 dicembre 1999, a meno che le somme siano state recepite in atti impositivi degli enti locali e pagate dai contribuenti.

Gli articoli 77, 79 e 80 riguardano le riscossioni. La Commissione è intervenuta ampiamente sul testo del primo articolo e ne ha inserito uno aggiuntivo, il 78.

Un ulteriore articolo, l'81, inserito dalla Commissione, riguarda l'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza, che viene creato come ammortizzatore sociale nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale per i dipendenti di esattorie e ricevitorie.

Con l'articolo 82 è stata introdotta una sanatoria in materia di imposte sugli spettacoli a copertura delle minori entrate dovute all'introduzione degli immobili D8 nella agevolazione della cosiddetta legge Visco (articolo 3), che costerà infatti all'erario circa 35 miliardi nel 2001. Per la copertura di questo onere è stata introdotta una sanatoria che riguarda le liti fiscali pendenti in materia di imposte sugli spettacoli per i proventi derivanti dalla cessione dei diritti radiotelevisivi,

delle sponsorizzazioni e di ogni altro introito connesso all'utilizzo e all'allestimento dello spettacolo. La Commissione è intervenuta per chiarire che eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto e anche che in caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni il valore della lite si intende limitato al 50 per cento della lite medesima.

Con l'articolo 83 si stabilisce che la compensazione dei versamenti viene estesa non solo ai tributi e alle entrate del cosiddetto « modello unico », ma ad ogni altra entrata fiscale e parafiscale da individuarsi da parte dei ministeri competenti.

L'articolo 84 rende incompatibile l'esercizio di giudice tributario con l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza tributaria anche se saltuaria e accessoria. La Commissione ha posposto la data di decorrenza di tale più ampia incompatibilità a partire dal 1 ottobre 2001. La Commissione inoltre, dopo ampio dibattito, ha inserito un articolo successivo, 85, sulla composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ha elevato i membri di tale consiglio da sei, più sei supplenti a 15 e ha modificato le norme di elezione dei membri della commissione.

L'articolo 86 sancisce che i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

Infine gli articoli 87 e 88 destinano (risorse non utilizzate per l'assunzione di nuovo personale dell'amministrazione finanziaria) al miglioramento della produttività individuale e a procedure finalizzate alla riqualificazione professionale. La Commissione ha inserito un articolo aggiuntivo, l'89, con il quale viene stabilito che il personale in esubero dell'Ente tabacchi italiano (e che comunque sarebbe pagato dall'erario) possa venir distaccato negli enti locali.

Il Capo IV: riguarda l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Gli articoli 90 e 95 sostituiscono imposte precedenti e istituiscono a partire dal

2001 un'imposta a carattere regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Il gettito è finalizzato alla realizzazione di interventi di disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze dell'aeroporto. Il soggetto passivo dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile civile. La Commissione non ha apportato nessuna modifica.

Le Norme finali sono contenute negli ultimi articoli. L'articolo 96 tratta di disposizioni in materia di volontariato e Onlus, di cui abbiamo già parlato in connessione con l'articolo 42 sulle agevolazioni per i disabili. Con l'articolo 97 il bilancio dell'UIC viene allegato a quello della Banca d'Italia e si uniforma ai criteri di redazione di quest'ultimo assumendo rilevanza anche agli effetti tributari. L'articolo 98 proroga i tempi per l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano la disciplina fiscale prevista dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La Commissione ha introdotto un ulteriore articolo, il 99, con il quale si delega il Governo a semplificazione di adempimenti fiscali ed ha inserito un emendamento di semplificazione degli obblighi documentali e dell'emissione di fattura del commercio elettronico. L'articolo 101 infine reca la norma di copertura finanziaria.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO VINCENZO CERULLI IRELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 7186

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. L'articolo 8 contiene l'integrale novella dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto la disciplina generale sulla conferenza dei servizi, quale mezzo di semplificazione procedimentale dell'azione amministrativa.

Il primo comma dell'articolo 14 resta invariato, individua la conferenza dei servizi come strumento procedimentale obbligatorio (e non più solo facoltativo), nelle ipotesi in cui l'amministrazione precedente non ottenga entro 15 giorni dal-

l'inizio del procedimento le intese e gli assensi comunque denominati — che abbia formalmente richiesto — dalle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Il comma 3 dell'articolo 14 conferma la possibilità di convocazione della conferenza di servizi per il contestuale esame di interessi attinenti a procedimenti amministrativi diversi e tuttavia connessi, giacché riguardanti le medesime attività o risultati. Il potere di convocare la conferenza spetta all'amministrazione procedente (nel caso di conferenza monoprocedimentale) o all'amministrazione titolare dell'interesse prevalente (nella conferenza pluriprocedimentale) o comunque a qualsiasi amministrazione coinvolta. Con riferimento alla conferenza pluriprocedimentale è stato soppresso il potere di convocazione (contenuto nel vigente articolo 14, comma 4-*bis*) attribuito alla amministrazione competente a concludere il procedimento che in via cronologica deve precedere gli altri connessi. Resta salva la disciplina speciale dettata dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 per la conferenza dei servizi da convocarsi a cura dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di acquisire gli assensi comunque denominati, da parte delle altre amministrazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori pubblici. A riguardo si segnala un'esigenza di coordinamento di tale disposizione con il successivo articolo 11, comma 1, che prevede l'abrogazione dei commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, aventi ad oggetto proprio la conferenza di servizi.

Il comma 4 dell'articolo 14, riprendendo in parte il testo del vigente articolo 14, comma 2-*ter*, prevede l'applicabilità della conferenza dei servizi, da convocarsi su iniziativa del titolare del potere di decisione finale, anche alle ipotesi in cui sia l'attività di un privato ad essere condizionata dal rilascio di atti di consenso comunque denominati, da parte di altre amministrazioni interessate al procedimento.

Il comma 5 dell'articolo 14, fa salva la normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, nelle ipotesi di lavori pubblici affidati in concessione, attribuisce al concedente il potere di convocare la conferenza di servizi.

Il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, riguarda il settore delle opere ferroviarie e individua la competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione a convocare le necessarie conferenze dei servizi, fatta salva la competenza della società Ferrovie dello Stato, nei casi di soppressione di passaggio a livello su tratti ferroviari in ambito regionale.

L'articolo 9 contiene l'integrale novella dell'articolo 14-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e disciplina le ipotesi di conferenza dei servizi aventi ad oggetto istanze e progetti preliminari.

Il comma 1 dell'articolo 14-*bis*, al fine di evitare l'emergere di ostacoli in fase avanzata del procedimento, introduce una forma preliminare di conferenza di servizi, da convocarsi su richiesta motivata dell'interessato, anteriormente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare le condizioni per ottenere il successivo assenso sulla medesima istanza o sul medesimo progetto definitivo.

Il comma 2 dell'articolo 14-*bis*, prevede, analogamente, che in sede di realizzazione di opere pubbliche la conferenza si esprima su progetto preliminare, indicando i presupposti per il rilascio degli atti di assenso (la Commissione propone la soppressione del termine « necessari ») sul progetto definitivo. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, anche quando non emergano evidenti preclusioni in sede di conferenza di servizi, possono comunque indicare le condizioni per il rilascio del proprio assenso al progetto definitivo, nei 45 giorni successivi alla conferenza stessa. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni emerse sul progetto preliminare, viene trasmesso a tutte le autorità interessate, le quali sono convocate

dal responsabile del provvedimento ad una nuova e definitiva conferenza dei servizi. Nel caso dei lavori pubblici affidati in concessione o tramite appalto concorso, la conferenza di servizi viene convocata solo per l'esame del progetto preliminare, secondo la vigente legislazione in materia.

Il comma 3 dell'articolo 14-*bis* dispone che, nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza possa esprimersi solo dopo l'acquisizione di tale valutazione; ove la valutazione non giunga nel termine previsto (90 giorni), la conferenza deve comunque assumere la sua determinazione entro i successivi trenta giorni: l'autorità competente, esaminate le principali alternative ed in base alla documentazione disponibile, si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto definitivo, verificando eventuali incompatibilità e indicando i presupposti per il rilascio dell'assenso al medesimo progetto.

Il comma 4 dell'articolo 14-*bis* prevede che, in tutti i casi, le indicazioni fornite dalle amministrazioni in sede di conferenza preliminare possono essere dalle stesse successivamente modificate o integrate a seguito di novità significative emerse nel corso del procedimento, ovvero a seguito del riscontro delle osservazioni del privato sul progetto definitivo.

La disposizione di cui all'articolo 10 novella integralmente l'articolo 14-*ter* e disciplina gli aspetti procedurali della conferenza di servizi.

Il comma 1 stabilisce il principio della decisione a maggioranza dei presenti, circa l'organizzazione dei lavori della conferenza.

Il comma 2 regola la convocazione delle amministrazioni interessate, che può avvenire anche per via telematica o informatica. A riguardo la I Commissione propone di modificare alcuni termini: da 3 a 5 giorni per la richiesta di modificare la data fissata per la conferenza di servizi; da 7 a 10 giorni per la fissazione di una nuova data della conferenza.

Al comma 3, con disposizione organizzativa di carattere acceleratorio, si stabi-

lisce che, nella prima riunione, le amministrazioni partecipanti alla conferenza individuano il termine finale entro il quale la stessa deve assumere la propria determinazione, che comunque non può intervenire oltre i 90 giorni dalla prima convocazione. Nel caso in cui tale limite sia oltrepassato, si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 14-*quater*, relative alle ipotesi di dissenso espresso in conferenza da una delle amministrazioni partecipanti.

Il comma 4 è relativo alle ipotesi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) e prevede che la conferenza si esprima solo dopo aver acquisito i risultati della valutazione stessa, salvo il caso che essa non sia adottata entro il termine stabilito. La Commissione propone di sopprimere il comma 5, in quanto la disposizione ivi prevista è già contenuta nel progetto di legge atto Camera n. 5100, recante la disciplina della valutazione di impatto ambientale (già in calendario per l'Assemblea).

I commi da 6 a 8, disciplinano più in analisi gli aspetti procedurali della conferenza e rispettivamente: le modalità attraverso le quali ciascuna amministrazione è rappresentata in sede di conferenza di servizi; il significato di assenso tacito ai risultati della conferenza, attribuito alla inespressa manifestazione di volontà da parte del rappresentante dell'amministrazione durante la conferenza stessa, nonché alla mancata comunicazione del proprio dissenso successivamente alla conclusione del procedimento, ovvero alla mancata impugnazione dei risultati della conferenza stessa; la possibilità di richiedere per una sola volta al proponente l'istanza o al progettista integrazioni istruttorie con possibilità di sospendere il termine di conclusione della conferenza, di cui al precedente comma 3, fino alla ricezione dei documenti richiesti.

Il comma 9 conferma il valore semplificante dell'istituto della conferenza di servizi, il quale consente di ritenere assorbite nel provvedimento finale, adottato in conformità alle risultanze espresse nella conferenza stessa, le richieste di